

**COSTITUZIONE DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasedici.

Il giorno quindici del mese di aprile.

In Campobello di Licata, nel mio studio.

Avanti di me, **Paolo Trento**, Notaio in Campobello di Licata, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti d'Agrigento e Sciacca, con studio nella Via Umberto n.62, assistito da testimoni aventi i requisiti di legge ed a me Notaio noti: Caico Giuseppe, nato a Canicattì il 13 maggio 1970, ivi residente nella Via Paolo Borsellino n.14; Difazio Ettore, nato a Canicattì il 3 giugno 1969, ivi residente nella Via dei Bancari n.18;

SÓNÒ PRESENTI

- 1) - **GIUDICE MARIO**, nato a Palermo il 21 giugno 1958, residente in Canicattì nel Viale Carlo Alberto n.104, codice fiscale dichiarato: **GDC MRA 58H21 G273E**; che mi dichiara d'essere coniugato in regime di comunione legale dei beni;
- 2) - **RESTIVO GIUSEPPA**, nata a Canicattì l'1 febbraio 1959, ed ivi residente nel Viale Carlo Alberto n.104; codice fiscale dichiarato: **RST GPP 59B41 B602H**; che mi dichiara d'essere coniugata in regime di comunione legale dei beni;
- 3) - **GIUDICE ALESSANDRA**, nata a Palermo il 26 aprile 1991, residente in Canicattì nel Viale Carlo Alberto n.104, codice fiscale dichiarato: **GDC LSN 91D66 G273E**; che mi dichiara d'essere nubile.

Detti comparenti, cittadini Italiani, delle cui identità personali io Notaro sono certo, mi richiedono di ricevere il presente Atto in virtù del quale convengono e stipulano quanto segue.

ART.1 - E' costituita dai Signori Giudice Mario, Restivo Giuseppa e Giudice Alessandra, ai sensi degli artt.14 e seguenti del Codice Civile nonché ai sensi delle norme regolanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, la Fondazione ONLUS avente la seguente denominazione:

"LA CLESSIDRA - CLAUDIO GIUDICE PER LA VITA - ONLUS"

ART.2 - La Fondazione, che non ha fini di lucro volendo essere organizzazione di utilità sociale, ai sensi del D.lgs 4 dicembre 1997 n.460, ha sede in Canicattì nella Via Kennedy in atto senza numero civico, palazzo IN.AR., al primo piano.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, nonché istituire uffici o rappresentanze sia in Italia che all'estero per svolgere attività di promozione, sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali ed internazionali finalizzate al raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa.

ART.3 - La Fondazione "**LA CLESSIDRA - CLAUDIO GIUDICE PER LA VITA - ONLUS**", ha come scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di utilità e di solidarietà sociale nello svolgimento

Registrato a:
Canicattì (AG)
il 03/05/2016
n. 1691





della propria attività istituzionale in particolare nei settori della ricerca scientifica, istruzione, formazione e beneficenza per la prevenzione e la cura di malattie tumorali rare ed in particolare di quelle germinali.

Pertanto essa assumerà iniziative volte a:

- favorire la cura e la ricerca su dette patologie anche attraverso la formazione di giovani medici con la creazione di apposite borse di studio;
- agevolare l'eventuale ricorso a cure e/o interventi non coperti dal servizio sanitario nazionale in pazienti affetti dalle dette patologie;
- realizzare attività di servizio e supporto a vantaggio dei pazienti;
- effettuare campagne informative di conoscenza e prevenzione delle dette malattie;
- effettuare ogni altra attività compatibile con le finalità statutarie come sopra individuate;
- compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, strumentali ed accessorie, funzionalmente connesse con la realizzazione dei predetti scopi della Fondazione.

Le finalità della Fondazione non hanno limiti territoriali e potranno essere svolte anche in collegamento con istituti di ricerca e cure in Italia ed all'estero e con strutture del servizio sanitario nazionale.

Tutte le attività della Fondazione che rivestiranno carattere scientifico, medico o sanitario in genere dovranno avere il parere obbligatorio del comitato etico-scientifico previsto dall'articolo 11 dello Statuto e del quale dovrà obbligatoriamente far parte almeno 1 (uno) membro scelto fra medici specialisti delle discipline che rientrano nell'interesse della Fondazione operanti presso l'Istituto Nazionale Tumori di Milano.

La Fondazione potrà inoltre operare congiuntamente ad associazioni e fondazioni aventi scopi analoghi o similari, sempre nel rispetto delle proprie finalità statutarie.

ART.4 - La Fondazione ha durata illimitata nel tempo.

ART.5 - A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, i coniugi Giudice Mario e Restivo Giuseppa e Giudice Alessandra, assegnano alla stessa, destinandola ad essa in dotazione, la somma di denaro dell'importo di euro cinquemila virgola zerozero (euro 5.000,00), tramite assegno bancario non trasferibile n.7604613366 - 12 tratto su Banca Unicredit SpA, Agenzia di Torino Via Alfieri n.7; nonché la quota parte spettante al fondatore Signor Giudice Mario delle attività mobiliari relitte dal Signor Giudice Claudio in atto depositate presso il Credito Siciliano S.p.A., filiale di Canicatti e presso Unicredit S.p.A. Filiale di Canicatti.

ART.6 - I costituenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri, e ne nominano a farne parte 4



(quattro) indicandoli nei signori:

- Restivo Giuseppa, supra generalizzata;
- Portalone Gentile Gabriella, nata a Palermo l'1 settembre 1952, codice fiscale:PRT GRL 52P41 G273C;
- Insalaco Angela, nata a Canicattì il 26 febbraio 1959, codice fiscale:NSL NGL 59B66 B602P;
- Giudice Alessandra, nata a Palermo il 26 aprile 1991, codice fiscale:GDC LSN 91D66 G273E; e rimettendo al Consiglio di Amministrazione così costituito di cooptare gli altri membri in occasione della prima seduta individuandoli fra i "Partecipanti - Fondatori" che avranno contribuito ad incrementare il Patrimonio della Fondazione mediante contributo in denaro a termini dell'articolo 4 dello Statuto, entro trenta giorni dalla costituzione della stessa.

A presidente viene indicata la Signora Restivo Giuseppa.

Viene delegato il Presidente come sopra indicato a compiere tutte le pratiche necessarie per ottenere il riconoscimento della Fondazione quale ONLUS, nonché ad apportare al presente atto ed allegato statuto, le modifiche che venissero richieste dagli organi competenti.

I costituenti stabiliscono che, a comporre il Comitato Etico - scientifico, di cui all'art.11 dello statuto, oltre ai coniugi Giudice Mario e Restivo Giuseppa, siano per il primo triennio, i Signori:

- Dottor Roberto Salvioni, nato a Milano l'11 maggio 1952, medico dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano;
- Dottor Salvatore Di Rosa, nato a Palma di Montechiaro il 28 agosto 1951; medico; il quinto componente verrà individuato dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art.11 dello statuto.

ART.7 - I componenti stabiliscono che il primo Revisore Unico resti indicato nella persona del Dottor Riccardo Martines, nato a Canicattì il 22 novembre 1971, codice fiscale:RCC MTN 71S22 B602I.

ART.8 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono ad esclusivo carico del Signor Giudice Mario.

Si richiedono le agevolazioni fiscali previste dal D.lgs 31 ottobre 1990, n.346, nonché le agevolazioni previste dal D.lgs 4 dicembre 1997 n.460, per esenzione di bollo e imposta di registro.

ART.9 - Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2016.

ART.10 - La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto composto da sedici (n.16) articoli che i costituenti mi esibiscono e che si allega al presente atto sotto la lettera "A", dalla lettura del quale vengo espressamente dispensato.

Richiesto ho ricevuto il presente Atto, scritto parte a macchina da persona di mia fiducia da me diretta, parte di mio



bugno, su due fogli per complessive sei facciate e sette fin
qui. Letto da me notaio, presenti i testi, ai comparenti che
l'approvano e tutti con me lo sottoscrivono alle ore diciotto
e sette (18.07) minuti. Firmato in Calce all'Atto, nel foglio
intercalare e nell'allegato dai Signori Mario Giudice, Restivo
Giuseppa, Alessandra Giudice, Giuseppe Caico, Ettore Difazio e
Paolo Trento Notaio. Vi è l'impronta del sigillo "**PAOLO TRENTO
FU GIUSEPPE NOTAIO IN CAMPOBELLO DI LICATA.**"



ALLEGATO A
REP.34843
RACC.12718

STATUTO DELLA FONDAZIONE
"LA CLESSIDRA - CLAUDIO GIUDICE PER LA VITA - ONLUS"

Articolo 1

Denominazione - Sede - Durata

È costituita, per volontà dei fondatori, una Fondazione -ONLUS denominata "LA CLESSIDRA - CLAUDIO GIUDICE PER LA VITA - ONLUS", con sede legale in Canicattì (AG), via Kennedy in atto senza numero, Pal. IN.AR, I Piano.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, nonché istituire uffici o rappresentanze sia in Italia che all'estero per svolgere attività di promozione, sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali ed internazionali finalizzate al raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa.

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione ha l'obbligo di usare nella propria denominazione ed atti rivolti al pubblico, l'acronimo O.N.L.U.S. - organizzazione non lucrativa di utilità sociale") .

Articolo 2

Scopo e Ambito Territoriale

La Fondazione "LA CLESSIDRA - CLAUDIO GIUDICE PER LA VITA - ONLUS" è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro e si propone il perseguimento di finalità di utilità e di solidarietà sociale nello svolgimento della propria attività istituzionale in particolare nei settori della ricerca scientifica, istruzione, formazione e beneficenza per la prevenzione e la cura di malattie tumorali rare ed in particolare di quelle germinali.

Pertanto essa assumerà iniziative volte a:

- favorire la cura e la ricerca su dette patologie anche attraverso la formazione di giovani medici con la creazione di apposite borse di studio;
- agevolare l'eventuale ricorso a cure e/o interventi non coperti dal servizio sanitario nazionale in pazienti affetti dalle dette patologie;
- realizzare attività di servizio e supporto a vantaggio dei pazienti:
 - effettuare campagne informative di conoscenza e prevenzione delle dette malattie;
 - effettuare ogni altra attività compatibile con le finalità statutarie come sopra individuate;
 - compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, strumentali ed accessorie, funzionalmente connesse con la realizzazione dei predetti scopi della Fondazione.

Le finalità della Fondazione non hanno limiti territoriali e potranno essere svolte anche in collegamento con istituti di



cerca e cure in Italia ed all'estero e con strutture del servizio sanitario nazionale. La Fondazione potrà inoltre operare congiuntamente ad associazioni e fondazioni aventi scopi analoghi o similari, sempre nel rispetto delle proprie finalità statutarie.

Articolo 3

Patrimonio e Risorse Economiche

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è costituito dal fondo di dotazione iniziale conferito dai fondatori indicati nell'atto costitutivo, che ammonta ad Euro cinquemila virgola zerozero (euro 5.000,00), nonché dalla quota parte spettante al fondatore Signor Giudice Mario delle attività mobiliari relitte dal Signor Giudice Claudio in atto depositate presso il Credito Siciliano S.p.A., filiale di Canicattì e presso Unicredit S.p.A. Filiale di Canicattì.

Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili, mobili registrati e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni o da ulteriori assegnazioni che i fondatori potranno fare, nonché dagli incrementi derivanti dai versamenti dei "Partecipanti-Fondatori" secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello statuto.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi, oltre che col patrimonio destinato, con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, ivi compreso le elargizioni del 5 x 1000, derivanti dall'IEPEF dei contribuenti;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie;
- i contributi versati dai "partecipanti-Fondatori";
- i contributi una tantum versati dai "Partecipanti-Sostenitori".

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Articolo 4

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- PROMOTORI FONDATORI
- PARTECIPANTI FONDATORI
- PARTECIPANTI SOSTENITORI

Sono "Promotori Fondatori" esclusivamente il Signor Giudice Mario, la Signora Restivo Giuseppa e la Signora Giudice Alessandra, costituenti la Fondazione, che manterranno detta qualificata vita natural durante, nonché i loro eredi.

Sono "Partecipanti Fondatori" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e enti che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a incrementa-



re il Patrimonio della Fondazione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione per il valore minimo di contributo iniziale stabilito in euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zerozero), e di un contributo annuo di euro 100,00 (cento virgola zerozero). In tal caso la qualifica di Partecipante Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

Sono "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi una tantum in denaro, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, e vengono qualificati tali con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente,
- il Consiglio di Amministrazione,
- l'Assemblea dei "Partecipanti-Fondatori",
- il Revisore Unico dei Conti.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 5 (cinque) membri, nominati dall'Assemblea dei "Partecipanti - Fondatori".

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto di costituzione della fondazione, è nominato direttamente dai fondatori che ne hanno indicato in seno all'atto costitutivo 4 (quattro) nelle persone della Signora Restivo Giuseppa, della Signora Portalone Gentile Gabriella, della Signora Giudice Alessandra e della Signora Insalaco Angela. Il Consiglio di Amministrazione così costituito - come disposto dai Fondatori - si riserva di cooptare gli altri membri in occasione della prima seduta individuandoli fra i "Partecipanti - Fondatori" che avranno contribuito ad incrementare il Patrimonio della Fondazione mediante contributo in denaro a termini dell'articolo 4 dello Statuto, entro trenta giorni dalla costituzione della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri possono essere riconfermati senza limiti di mandati. In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina; i poteri degli amministra-



tori sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio. Solo il Consiglio di Amministrazione indicato dal Fondatore elegge nel proprio seno il Presidente e, eventualmente, il Vice-Presidente. Successivamente, dopo il primo triennio l'Assemblea dei "Partecipanti - Fondatori" nomina il Presidente della Fondazione ed eventualmente il Vice Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di 2 mesi dalla scadenza o dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dal membro più anziano.

Le cariche degli amministratori sono gratuite e non sono previsti rimborsi spese, salvo casi particolari preventivamente autorizzati dal Consiglio d'Amministrazione e adeguatamente documentate dall'interessato.

Articolo 7

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non siano per Statuto di pertinenza dell'Assemblea dei "Partecipanti-Fondatori".

In particolare:

- propone per l'approvazione dell'Assemblea dei "Partecipanti-Fondatori" entro il 30 di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- approva entro il 31 gennaio di ogni anno il bilancio preventivo;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti, Fondazioni, persone fisiche e giuridiche nel rispetto delle finalità statutarie;
- propone all'Assemblea dei "Partecipanti - Fondatori" la nomina del Revisore Unico dei Conti;
- stabilisce luogo e data dell' "Assemblea dei "Partecipanti - Fondatori".

Articolo 8

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da 3 (tre) membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto con-



tenente l'indicazione del relativo ordine del giorno, e deve essere comunicata almeno 7 giorni prima della data fissata con mezzi idonei a garantire la conoscenza personale e diretta della convocazione; nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza ma è ammessa la partecipazione alle sedute mediante collegamento in videoconferenza.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dagli altri membri del consiglio ed inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro-verbali.

Articolo 9

Poteri del Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie;
- in caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio di amministrazione per la ratifica;
- convoca e presiede l'Assemblea dei "Partecipanti - Fondatori".

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente se nominato o, in mancanza, il membro del Consiglio più anziano d'età.

Articolo 10

L'Assemblea dei "Partecipanti - fondatori"

L'Assemblea dei "Partecipanti - Fondatori", della quale sono membri di diritto i soggetti costituenti la Fondazione, provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività della fondazione;



approvare su proposta del Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche ai criteri per assumere la qualifica di Partecipante Fondatore, Partecipante Sostenitore;

- approvare il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

- nominare il Presidente della Fondazione ed eventualmente il Vice Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione dopo il primo triennio dall'istituzione;

- nominare il Revisore Unico dei Conti, dopo il primo triennio dall'istituzione;

- deliberare eventuali modifiche statutarie;

- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea dei "Partecipanti - Fondatori" è convocata dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2/5 dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata non prima della stessa ora del giorno successivo della prima convocazione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o in subordine dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori. Delle riunioni del Consiglio d'Indirizzo è redatto apposito verbale firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

L'assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi titolo. E' ammessa la partecipazione per delega o in videoconferenza.

Articolo 11

Comitato Etico - Scientifico

Il Comitato Etico Scientifico della Fondazione è composto da non meno di 5 (cinque) membri, indicato dal Consiglio di Amministrazione, di cui almeno uno scelto fra medici specialisti delle discipline che rientrano nell'interesse della Fondazione operanti presso l'Istituto Nazionale Tumori di Milano e di esso ne fanno parte di diritto i fondatori.

I componenti del Comitato Etico - Scientifico durano nella carica un triennio e possono essere riconfermati.

Per il primo triennio i componenti sono indicati con le modalità specificate nell'Atto costitutivo.

Il Comitato Etico - Scientifico provvede, con proprio insindacabile giudizio, a fornire le proprie indicazioni ed il supporto necessario tutte le volte per le quali è opportuno/necessario il coinvolgimento di professionalità o competenze scientifiche specialistiche in relazione alle attività di

carattere scientifico, medico o sanitario in genere che la Fondazione potrà realizzare.

Art.12

Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei Conti esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali; esamina i bilanci annuali e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.

Il Revisore partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, senza diritto di voto.

L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Il primo Revisore Unico è nominato direttamente dai costituenti nella persona del Dottor Riccardo Martines.

Articolo 13

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito internet, ed ove in tal senso deliberato dal Consiglio di Amministrazione, a pubblicare su un quotidiano a diffusione almeno regionale, il bilancio consuntivo entro trenta giorni dalla sua approvazione.

Articolo 14

Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa.

Articolo 15

Liquidazione ed estinzione della fondazione

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, può proporre all'Assemblea dei "Partecipanti-Fondatori" apposita deliberazione, da sottoporre al visto dell'Autorità tutoria, di dichiarare l'estinzione della Fondazione ex art.6 del D.P.R. n.361/2000.

Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del codice civile (artt.11 e segg.).

Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto all'Ente/Istituto indicato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei "Partecipanti-Fondatori" avente finalità uguali o analoghe.

Con le medesime modalità potrà essere deliberata la fusione



per incorporazione della Fondazione con istituzioni aventi analoghe o simili finalità.

Articolo 16

Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e la normativa vigente in materia in materia di Fondazioni-ONLUS.



Copia conforme all'originale che si rilascia
per gli usi consentiti dalla legge.

Campobello di Licata, 03/05/2016



A handwritten signature in black ink is written over the right side of the notary seal. The signature is stylized and appears to be the name of the notary, Giuseppe Notario.